



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7449/2017 promossa da:

████████████████████ (C.F. ████████████████████), con il patrocinio dell'avv. ████████████████████, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ████████████████████
████████████████████

Attore

contro

████████████████████ (C.F. ████████████████████), con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA, elettivamente domiciliato in ████████████████████ presso il difensore avv. DALAN FEDERICA

Convenuto

Conclusioni delle parti

Conclusioni per parte attrice ████████████████████

come da note di udienza depositate telematicamente in data 18.6.2021 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2021 tenuta nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del dl 34/2020;

Conclusioni per parte convenuta ████████████████████

come da note di udienza depositate telematicamente in data 21.6.2021 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2021 tenuta nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del dl 34/2020;

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 45.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per danno totale da incendio del proprio camper [REDACTED] assicurato con la compagnia convenuta, nonché alla restituzione delle spese, sia legali che per consulente tecnico di parte, sostenute nel procedimento per ATP RG 2724/2015 (poi riunito a quello RG 2357/2015) promosso dall'attore.

A sostegno della propria domanda esponeva:

-che in data 18.7.2014 il camper di sua proprietà targato [REDACTED] veniva completamente distrutto dalle fiamme di un incendio;

-che al momento del sinistro, l'automezzo si trovava parcheggiato nel capannone di proprietà dei signori [REDACTED] e dagli stessi adibito a rimessa per la custodia di camper, roulotte e imbarcazioni, all'interno del quale divampava un vasto incendio che portava alla distruzione e al grave danneggiamento di numerosi camper e altri automezzi;

-di aver formulato domanda di risarcimento danni patiti nei confronti dei sopra indicati custodi nella causa pendente avanti all'intestato Tribunale ad RG 2528/2017;

-che il camper era assicurato per i danni da incendio con la compagnia [REDACTED] s.p.a, polizza [REDACTED], per il valore dichiarato di € 45.000, importo corrispondente anche al valore del mezzo secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza;

-che detto valore era stato altresì confermato in sede di CTU svolta nell'ambito del procedimento per ATP RG n. 2724/2015 promosso dall'attore nei confronti della propria compagnia di assicurazione e riunito al procedimento per ATP RG 2357/2015 promosso, invece, dai proprietari del capannone nei confronti della loro compagnia di assicurazione [REDACTED] Assicurazioni s.p.a e dei proprietari degli automezzi danneggiati e distrutti dall'incendio.

Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, la compagnia eccepeva l'inoperatività della polizza oggetto di causa nonché l'inutilità del procedimento per ATP promosso dal [REDACTED] nei suoi confronti, sicché la compagnia non poteva ritenersi tenuta alla restituzione delle spese sostenute per detto procedimento.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto cpc e depositate le relative memorie, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 18.11.2020 la causa veniva assegnata nel ruolo di questo giudice e l'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 c 4 del DL n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020 e succ. mod..

2. Sull'ammissibilità dell'azione.

La prima questione oggetto del contendere tra le parti riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem. Ad avviso della compagnia convenuta, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che per la medesima voce di danno (danno da incendio del camper di sua proprietà) l'attore avrebbe formulato due domande in due diversi giudizi (il presente e quello RG 2528/2017), non potendo tuttavia ottenere tanto il risarcimento quanto l'indennizzo.

Va premesso che, come allegato da parte attrice e come emerge dalla documentazione in atti, il giudizio RG 2528/2017 è stato promosso dai proprietari del capannone in cui si è verificato l'incendio (i signori [REDACTED]) nei confronti della loro compagnia di assicurazione e dei proprietari dei camper rimessati all'interno dello stesso e andati distrutti, tutti già parti del giudizio per ATP RG 2357/2015 promosso sempre dai signori [REDACTED] e a cui è stato riunito quello RG 2724/2015 promosso dal signor [REDACTED]. Quest'ultimo, in qualità di convenuto in giudizio (peraltro nei suoi confronti non risulta proposta alcuna domanda da parte degli attori), ha poi svolto domanda riconvenzionale nei confronti dei [REDACTED] chiedendo la condanna al risarcimento dell'intero danno patito a seguito dell'incendio, per complessivi € 56.000 (comprensivi, oltre che del valore del camper stimato in 45.000€, anche del valore dell'attrezzatura ivi contenuta).

Ciò detto, non si configura una violazione del ne bis in idem, la quale presuppone la sussistenza di azioni identiche e con identici elementi costitutivi. Nel caso di specie, al contrario, si è di fronte a due azioni aventi, in particolare, (oltre che diversi soggetti) diversi *petitum* e *causa petendi*. Nell'azione oggetto del presente giudizio, infatti, l'attore fa valere la pretesa di pagamento dell'indennizzo che trova la propria *causa petendi* nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti; mentre nel giudizio RG 2528/2017 lo stesso (quale attore della domanda riconvenzionale) fa valere nei confronti dei [REDACTED] la pretesa di risarcimento del danno per equivalente in ragione dell'inadempimento di un contratto di deposito (cfr. pag. 4 della prima memoria istruttoria di parte attrice). Diversa pertanto anche la *causa petendi*, individuata in un differente contratto.

Invero, la problematica evidenziata da parte convenuta – e cioè che il [REDACTED] avrebbe richiesto sia il risarcimento del danno che l'indennizzo per il medesimo danno – non attiene alla violazione del ne bis in idem e alla conseguente ammissibilità della domanda proposta, bensì alla questione della integralità del risarcimento e del principio di *compensatio lucri cum damno*, questioni che non incidono sul potere, da valutarsi ex ante, del danneggiato di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da parte del danneggiante e l'indennizzo da parte della propria compagnia di assicurazioni.

Ciò emerge anche dalla giurisprudenza citata da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, la quale, dopo aver statuito che “quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità” competono due distinti diritti di credito che hanno fonte e titoli diversi, non ha escluso la proponibilità di due distinte azioni e domande da parte del danneggiato, affermando, al contrario, la concorrenza di tali diritti per la realizzazione del medesimo interesse, con conseguente necessità di considerare la liquidazione dell'indennizzo in sede di liquidazione del danno causato dal terzo danneggiante.

In conclusione, non viene in rilievo un problema di ammissibilità dell'azione, quanto, eventualmente, un problema (diverso) di integralità del risarcimento e non cumulabilità dei ristori al fine di evitare un indebito arricchimento in capo al danneggiato, che potrà essere valutato nell'altro giudizio tuttora in corso (cfr. documentazione allegata alla memoria di replica di parte attrice) nell'ambito della domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno attore nei confronti dei proprietari del capannone e solo nel caso di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo.

L'eccezione, pertanto, è infondata e deve essere respinta, potendo passarsi all'analisi nel merito della domanda proposta.

3.Nel merito.

Nel merito, premesso che è pacifico tra le parti, in quanto non contestato dalla compagnia di assicurazione, la stipulazione della polizza a copertura dei danni da perdita totale e il valore del camper di proprietà dell'attore al momento dell'incendio, la questione verte sulla operatività della stessa.

Parte convenuta ha infatti eccepito la sua inoperatività invocando l'applicazione della clausola contrattuale "sezione Danni – condizioni comuni per tutte le garanzie- Esclusioni", e la colpa grave (così dovendosi intendere le difese svolte nella memoria di costituzione, cfr. pag. 4) del soggetto tenuto alla custodia del camper, cioè i signori ██████████. Va aggiunto come non sia parimenti oggetto di contestazione tra le parti la qualifica di custodi di quest'ultimi, ai sensi della richiamata clausola.

Occorre innanzitutto partire dal testo della disposizione contrattuale invocata, ai sensi della quale "*salvo quanto specificamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie incendio/furto e delle garanzie accessorie)*" del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'autocaravan assicurato; (...)" (sottolineature aggiunte).

Dall'analisi del dato letterale può già evidenziarsi, in primo luogo, come la clausola in parola trovi applicazione non solo rispetto alle condotte determinative, ma anche rispetto a quelle meramente agevolatrici, e quindi idonee a facilitare la verifica del danno.

Da ciò consegue che il richiamo operato da parte attrice alla giurisprudenza elaborata con riferimento al nesso causale di cui all'art. 1900 c.c. (norma di carattere sostanziale su cui poggia, secondo le difese attoree, il fondamento della clausola contrattuale) non risulta dirimente nel caso di specie, venendo, per l'appunto, in rilievo, non solo quelle condotte che si presentano come *conditio sine qua non* del danno, ma anche quelle che possono aver facilitato o reso più agevole il danno di cui viene chiesto l'indennizzo.

In secondo luogo, va rimarcato come la clausola faccia riferimento ai danni determinati o agevolati. Pertanto, ad avviso del Tribunale, non assume rilievo l'esclusione di una responsabilità colposa in capo ai ██████████ emersa all'esito delle indagini penali svolte.

A prescindere, infatti, da ogni considerazione circa l'assenza di una idoneità di giudicato in capo ad un decreto di archiviazione, deve rilevarsi come le conclusioni formulate dal PM in entrambe le richieste di archiviazione (cfr. richiesta dell'8.3.2016 prodotta sub doc.21 di parte attrice "*deve darsi atto che...il consulente incaricato, anche alla luce dei chiarimenti richiesti, ha precisato i suoi ragionamenti e confermato le proprie conclusioni...non sono state evidenziate negligenze di ██████████ o altri che siano di diretto ed immediato collegamento dell'evento di cui si tratta (che risulta appunto doloso)*") poi condivise dal GIP, attengono alla causazione dell'evento incendio e non alla causazione dei danni agli automezzi presenti nel capannone, al contrario oggetto del presente giudizio e di quello sub RG 2528/2017. Ciò peraltro discende dalla stessa finalità propria delle indagini penali, dirette all'individuazione di comportamenti penalmente rilevanti e di soggetti responsabili dell'evento previsto dalla fattispecie incriminatrice ritenuta configurabile nel caso concreto (nello specifico, l'evento incendio per il reato di cui all'art. 423 cp) e non dei responsabili dei danni conseguenza dell'evento considerato.

Accertamento, quest'ultimo, proprio del piano della responsabilità in sede civile, sicché non risulta persuasiva la tesi attorea, secondo la quale dall'esclusione della colpa del custode nella causazione dell'incendio, discende l'esclusione di una colpa anche nella causazione dei danni che sono derivati agli automezzi presenti nel capannone.

Vanno a questo punto richiamate le risultanze istruttorie emerse nel presente giudizio.

Dalla documentazione depositata in atti, e in particolare dagli esiti delle indagini penali prodotti sub doc. 3 di parte convenuta e dalla CTU depositata in sede di ATP RG 2724/2015 (*rectius* RG 2357/2015), emergono, accanto ad una accertata natura dolosa dell'incendio scoppiato in data 18.7.2014 all'interno del capannone di proprietà dei [REDACTED] (stante l'alimentazione delle fiamme attraverso liquidi infiammabili), anche elementi che possono configurare la colpa grave in capo agli stessi quali custodi ai sensi della clausola contrattuale in questione.

Nell'ambito della consulenza tecnica disposta nell'ambito delle indagini, il CTU ha rilevato *“riguardo alla situazione dei locali al piano terra, va considerato che il carburante presente nei serbatoi dei numerosi veicoli incendiati e il gas fuoriuscito dalle bombole che sono esplose, hanno contribuito in modo sostanziale alla propagazione delle fiamme e al conseguente alto grado di distruzione che ne è seguito....ciò che più rileva, dota il caso in esame, è la totale mancanza di impianti di rilevamento e spegnimento incendio, indispensabili per tale tipo di attività (...) mancanza che ha sicuramente contribuito in modo determinante ad aggravare il già pesante bilancio del sinistro....al di là della mancanza di qualunque “autorizzazione”, e la totale assenza di impianti antincendio, è da considerarsi particolarmente grave l'aver consentito il rimessaggio, in tali ambienti chiusi, di autoveicoli aventi all'interno bombole di gas GPL, i cui frammenti metallici, a seguito di inevitabile scoppio conseguente al contatto con le fiamme, hanno messo gravemente a repentaglio la stessa vita dei Vigili del Fuoco durante l'intervento di spegnimento”* (cfr. pagg 772 – 774 sub doc. 3).

Valutazioni che sono state ribadite dal consulente anche nella CTU resa all'interno del procedimento per ATP (cfr. pag. 8 e 17 sub doc. 9 di parte attrice: *“il carburante presente nei serbatoi di numerosi veicoli incendiati e il gas fuoriuscito dalle bombole che sono esplose hanno contribuito in modo sostanziale alla propagazione delle fiamme e al conseguente alto grado di distruzione che ne è seguito”*).

La stessa relazione di servizio depositata nell'ambito del procedimento penale dai Vigili del Fuoco intervenuti rimarcava come *“la situazione è apparsa immediatamente critica per l'inusitata violenza del rogo (...), ed è stata aggravata dalla percezione di una serie di esplosioni (tecnicamente BLEVE) di recipienti di GPL contenuti nei camper per alimentarne gli apparecchi di cottura....lo scrivente disponeva quindi la fuoriuscita immediata di tutto il personale dall'area interessata, identificando insieme al CS [REDACTED] una posizione defilata per l'operatore...l'indisponibilità di idranti di rifornimento idrico sul posto ha costituito in ogni caso un serio ostacolo alle operazioni”*. Anche i Vigili del Fuoco rilevavano, poi, la totale assenza di ogni forma di segnaletica di sicurezza, e di ogni forma di protezione attiva e passiva (cfr. pagg. 65 e ss sub doc. 3 di parte convenuta).

Così individuati gli elementi rilevanti, ad avviso del Tribunale, per l'operatività della clausola in questione, va aggiunto che secondo la prospettazione di parte attrice, questi non sarebbero comunque idonei a configurare la colpa grave del custode, posto che ai sensi dell'art. 1900 c.c., la colpa grave non deve essere valutata secondo un particolare grado di diligenza come nella previsione di cui all'art. 1176 comma secondo c.c..

Sul punto, osserva il Tribunale come la giurisprudenza citata da parte attrice (cfr. Cass. 2995/1994) abbia avuto ad oggetto l'applicazione dell'art. 1900 c.c. e un caso di colpa grave dell'assicurato, mentre nel caso di specie, la clausola in questione, facendo riferimento anche agli incaricati alla custodia del mezzo assicurato, sembra ampliare rispetto alla portata applicativa del primo comma dell'art. 1900 c.c. così ricomprendendovi anche soggetti con una specifica qualifica, a cui ben potrebbe essere richiesto un particolare grado di diligenza.

In ogni caso, anche volendo seguire il principio di diritto affermato in detta sentenza (secondo la quale “l’art. 1900 cc non commisura la “colpa grave” ad un particolare dovere di diligenza dell’assicurato in relazione all’attività svolta, a differenza di quanto invece prevede l’art. 1176 cod. civ. per coloro che esercitano una attività professionale”), per colpa grave deve intendersi un’imprudenza straordinaria ed inescusabile, e l’omessa osservanza anche della diligenza minima esigibile da qualsiasi consociato.

Vi è dunque colpa grave dell’assicurato, o comunque del custode incaricato, quando quest’ultimo non ha seguito regole di condotta, socialmente diffuse e comunemente osservate dalla generalità degli individui, che suggeriscono, in base all’esperienza di casi consimili, gli strumenti da adottare per prevenire un dato evento dannoso e, quindi, nell’omesso impiego di quel minimo di diligenza proprio anche delle persone scarsamente avvedute o nel comportamento di chi, pur senza la volontà di provocare il danno, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza o come omessa osservanza minima della diligenza.

Così individuata, ritiene il Tribunale che la stessa possa dirsi configurata in capo ai ██████████ considerato che, anche a voler ricondurre la totale assenza di dispositivi di prevenzione, in particolare l’assenza di qualsiasi sistema di allarme antincendio, nell’ambito di una diligenza specifica del soggetto che svolge attività di deposito in autorimessa, in questa sede va valorizzata la presenza, all’interno del capannone, oltre che di un numero considerevole di veicoli dotati di serbatoi carburante, di numerose bombole di GPL, il cui gas ha contribuito in modo sostanziale sia alla propagazione delle fiamme (come affermato dal CTU) che alle tempistiche, modalità e quindi effettività delle operazioni di spegnimento (come evidenziato dai Vigili del Fuoco).

L’insieme di tali materiali altamente infiammabili tutti all’interno di uno stesso luogo consente di individuare una violazione di una regola di condotta comunemente osservata e osservabile da tutti i consociati, a prescindere dall’attività svolta, e quindi una imprudenza non scusabile secondo le ordinarie regole di condotta.

Né vi è dubbio sul fatto che detta colpa grave abbia agevolato il danno concretamente verificatosi, posto che, secondo quanto rilevato dallo stesso CTU, sia le bombole che il carburante hanno già di per sé, anche senza considerare la totale assenza di impianti di allarme, contribuito in modo sostanziale alla propagazione delle fiamme e “*al conseguente alto grado di distruzione che ne è seguito*”, anche considerata la maggiore difficoltà per i Vigili del Fuoco di recarsi all’interno del capannone per svolgere le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi operante la clausola di esclusione invocata da parte convenuta, con conseguente rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata, risultando inoltre irrilevante che in altri casi la compagnia convenuta abbia riconosciuto l’indennizzo in questione, con ogni conseguenza sulle prove istruttorie articolate sul punto da parte attrice con la terza memoria istruttoria.

Dal rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo, resta assorbita quella di restituzione delle spese sostenute dall’attore nel corso dell’ATP.

4. Spese di lite.

In conclusione, la domanda deve essere rigettata.

Alla luce del rigetto della eccezione di inammissibilità proposta da parte convenuta, ritiene il Tribunale sussistente un’ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:

RIGETTA la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

s.p.a;

COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.

Padova 3 novembre 2021

Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi